



CITTA' DI TORINO

-----

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 21 SETTEMBRE 1922

Allargamento di via Roma e risanamento degli isolati su di essa fronteggianti- Norme di fabbricazione- Testo definitivo.

----- &§& -----

RAPP

L'ASSESSORE OLLIVERO riferisce :

Il Consiglio Comunale nella seduta 29 Maggio 1922 deliberò di comprendere nel piano di allargamento della via Roma e di risanamento degli isolati su di essa fronteggianti anche il vicolo delle Tre Stelle, come é precisato nella planimetria relativa, con linea rossa di progetto, la quale chiude il vicolo stesso implicandone così la soppressione.

Inoltre discutendo le norme di ricostruzione della via stessa da approvarsi col R.Decreto di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera deliberò di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 3 secondo la quale i nuovi fabbricati oltre ai risvolti dalle piazze dovrebbero nella restante parte conservare le caratteristiche dei fabbricati esistenti.

Il referente presenta alla Giunta il testo coordinato delle norme stesse nel quale si é tenuto conto delle varianti come sopra approvate dal Consiglio Comunale, perché voglia approvarlo autorizzandone l'invio al Ministero dei Lavori Pubblici secondo la richiesta dal medesimo fatta colla lettera 27 gennaio 1922.

= L A G I U N T A =

Approva il seguente testo coordinato definitivo delle norme per

la ricostruzione della via Roma e per il risanamento degli isolati su di essa fronteggianti e manda a comunicarlo al Ministero dei Lavori Pubblici.

-- : -:-:-:-:-:-:-:-:-:-

#### N O R M E

per la ricostruzione della via Roma e per il risanamento degli isolati su di essa fronteggianti.

La ricostruzione dei fabbricati verso via Roma sarà disciplinata dai Regolamenti edilizio e d'igiene e dalle seguenti norme :

1°- Le eccezioni di cui all'art.44 del Regolamento edilizio (le quali consentono la fabbricazione fino a  $\frac{4}{5}$  della proprietà ) sono estese anche al tratto della via Roma dalle vie XXIV Maggio ed Andrea Doria alla piazza Carlo Felice, limitatamente però ai lotti fronteggianti la via Roma.

2°- In deroga all'articolo 41 del Regolamento edilizio ( il quale stabilisce che l'area dei cortili sia uguale almeno alla quarta parte delle fronti che li recingono ) ed in relazione al disposto del successivo articolo 42 ( che esonera dall'osservanza di tale prescrizione i cortili aperti per una larghezza non inferiore a metri 9 ) potranno essere considerati aperti anche i cortili nel caso che detta apertura di metri nove sia fabbricata con un piano terreno ed eventualmente con un ammezzato per un'altezza non superiore a quella del livello del pavimento del primo piano nobile, ed in ogni caso non oltre otto metri e coperta da terrazzo.

3°- Gli edifici d'angolo agli sbocchi sulle piazze dovranno conservare la loro fisionomia attuale architettonica per una profondità di almeno metri 14 di risvolto sulla nuova via Roma a

partire dalle piazze stesse.

4°- I nuovi edifici degli isolati intermedi verso via Roma dovranno armonizzare nello stile settecentesco della piazza San Carlo almeno nelle loro linee principali, con ricorrenza dei cornicioni allo stesso livello per ogni isolato.

5°- E' vietata nei nuovi edifici verso via Roma la formazione di bow-window.

6°- I portici dovranno essere sostenuti da colonne di granito o di altra pietra equivalente, avere tutti la medesima larghezza di metri 5.80 dal filo interno di fabbricazione all'allineamento stradale e comune altezza negli stessi isolati ed in ogni caso non inferiore a metri 7.50.

7°- L'altezza dei nuovi edifici verso via Roma non potrà essere inferiore a metri 18.

I quattro isolati adiacenti alla piazza San Carlo potranno avere cinque piani fuori terra e cioè tre piani sopra i portici, escluso pure qualsiasi tipo di piani arretrati, ma non dovranno superare l'altezza di metri 21, ed i cinque piani dovranno essere estesi a tutto l'isolato.

8°- Non sarà corrisposta alcuna indennità o compenso per l'allargamento di via Roma e delle altre vie comprese nel piano di risanamento.

9°- Le offerte ed i relativi progetti dovranno per necessità edilizie essere estesi almeno ad interi isolati.

Riconoscendosi ad ogni proprietario il diritto di prelazione per la ricostruzione diretta secondo le nuove norme e dovendo le offerte estendersi almeno ad un intero isolato, potranno a tal fine intervenire accordi fra i proprietari di uno stesso isolato per la presentazione di un'offerta collettiva.

Tale diritto di opzione dovrà essere esercitato nei termini e nei modi che verranno determinati dalla Giunta Municipale.

Il verbale della presente deliberazione venne approvato dalla Giunta  
in seduta del 28 Settembre 1922. All'originale firmate: Il Sindaco Castellani,  
l'amm. - Anselmo Invesco il Segretario Feltrin.

Copia conforme all'originale

Torino 2 Ottobre 1922

Il Segretario  
*[Signature]*

